



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1152/2017

UDIENZA DEL

09/01/2018 ore 10:30

N°

1062/2018

PRONUNCIATA IL:

09/01/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/04/2018

Il Segretario

[Handwritten signature]

RISCOSSA ENTRATE
VENUTO 100
CATANZARO, 11/04/2018
IL SEGRETARIO

riunita con l'intervento dei Signori:

- _____ **Presidente**
- _____ **Relatore**
- _____ **Giudice**
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1152/2017
depositato il 09/06/2017

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n°
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANZARO
difeso da:


RIB.ERARIALI 1996

PIAZZA

proposto dal ricorrente:

VIA _____

difeso da:
COSTA DANIELA
VIA _____



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
CATANZARO
E' copia conforme all'originale
che si rilascia a richiesta di
COSTA DANIELA
per uso notifica.
Catanzaro, 11/04/2018
[Handwritten signature]

Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10.5.2017 a Equitalia servizio Riscossione s.p.a. la ricorrente, F. impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento nr. euro 46.396,63 asseritamente mai ricevuta e di cui eccepiva la nullità sotto molteplici profili.

La ricorrente eccepiva altresì la prescrizione e decadenza del credito tributario e dell'azione di accertamento, trattandosi di crediti relativi all'IRPEF del 1996 e al contributo sanitario dello stesso anno.

Si costituiva in giudizio la resistente in data 14.11.2017 chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso non rientrando l'estratto di ruolo tra gli atti impugnabili davanti alla Commissione Tributaria, nonché l'inammissibilità per tardività, non essendo stata impugnata la cartella esattoriale ritualmente notificata e sottesa al ruolo impugnato.

Equitalia si difendeva poi nel merito contestando le eccezioni di nullità sotto tutti i profili indicati dalla ricorrente e deducendo che ogni questione relativa alla eventuale prescrizione del credito andava imputata all'ente impositore.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, quanto all'impugnabilità degli estratti di ruolo, il Collegio fa propri i principi di diritto enunciati dalle SS. UU. Civili della S. C. con la sentenza n. 19704/2015, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.

Pertanto, il Collegio ritiene ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo se e nei limiti in cui essa è "funzionale" alla contemporanea contestazione di uno degli atti impugnabili (elencati nell'art. 19 D. lgv 546/1992) che il contribuente eccepisce in modo preciso e specifico non essergli mai stato notificato ovvero non essergli pervenuto nella sfera di giuridica conoscenza in modo corretto e, quindi, efficace.

Ciò posto nel caso di specie Equitalia ha dimostrato che il contribuente aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale (cfr. produzione della cartolina postale agli atti di cui non è contestata l'autenticità). Tuttavia la predetta notifica è avvenuta il 25.5.2004 e da tale data, fino all'introduzione del presente giudizio, non risultano essere stati compiuti atti interruttivi del termine di prescrizione che può dirsi maturato per il decorso di oltre 10 anni dalla notifica della cartella di pagamento.

Ogni altra eccezione e deduzione rimane assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


Il credito di cui alla

RG Ricorsi 1152/2017

Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite verso la parte ricorrente liquidate in euro 1.350,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge.

Catanzaro, 09.1.2018

Il Giudice est.



Il Presidente

